

Cremona, 22 dicembre 2023

OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AI SENSI ART. 2230 CODICE CIVILE

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 28 del mese di dicembre,

- Premesso che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art.13 Decreto Leg.vo 18/08/00 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);
- Premesso che l'art. 30 del T.U. prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- Visto l'atto costitutivo dell'Azienda Sociale Cremonese;
- Visto lo statuto dell'Azienda Sociale Cremonese che definisce i possibili ambiti per la gestione associata di attività dell'Azienda tra cui il "Inclusione Sociale a favore di persone con disabilità";
- Vista la DD n. 137 del 22/12/2023 prot. n. 10101;

Tra

Azienda Sociale Cremonese, – Codice Fiscale 93049520195 – partita IVA 01466360193, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 42 a Cremona e sede operativa in via S. Antonio del Fuoco 9 a Cremona- qui rappresentata dal dott. Graziano Pirota, in qualità di Direttore Generale

E

la dott.ssa Bozzoni Beatrice, codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED] iscritta all'albo degli psicologi della Regione Lombardia al n. 03/17015 con partita Iva N° 03600400984

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Sociale Cremonese, per conto dei Comuni del Distretto socio-sanitario di Cremona, si avvale della prestazione d'opera intellettuale della dott.ssa Beatrice Bozzoni, per un totale di massimo **1.200** ore annue presso il Servizio Tutela Minori dell'Azienda.

L'attività dovrà essere organizzata in stretta collaborazione con il Direttore Generale dell'Azienda e consisterà in prestazioni a favore dell'Area "Tutela Minori".

Art. 2 – AUTONOMIA DELLA PRESTAZIONE

Il professionista svolgerà le prestazioni specifiche del suo ruolo, dovranno avvenire in modo coordinato con il Direttore dell'Azienda e condotte senza vincoli di subordinazione e di orari.

Il rapporto sarà disciplinato, ove non diversamente disposto, dalle disposizioni del codice civile agli articoli 2.222 e seguenti, disposizioni articolo 4, comma 1, lettera c) della l. 30 del 14.02.2003 e al Titolo VII, capo I, del decreto leg.vo n.276 del 10.09.2003.

Il committente verificherà le modalità di esecuzione delle attività affidate al professionista al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, senza limitare il potere decisionale del professionista in ordine all'esecuzione della prestazione prestata,

fermo restando l'onere di prestazione esclusivamente personale e le modalità di coordinamento stabilite dal committente.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 01.01.2024 e scade il 31.12.2026.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il Committente pagherà al professionista un compenso orario onnicomprensivo di **€27,00**, secondo la presentazione di regolare rendicontazione e fattura mensile.

Il professionista si impegna a redigere, a fine incarico, apposita relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Committente dichiara che il compenso determinato è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro richiesto per l'esecuzione della prestazione, e tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Art. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Direttore Generale provvederà a corrispondere quanto dovuto dietro presentazione di fatturazione mensile, indicante le ore effettivamente prestate, corredata di timesheet mensile (da allegare alla fattura od inviare separatamente a mezzo mail).

Art. 6 – INCOMPATIBILITA'

Il professionista dichiara di non trovarsi, per la realizzazione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità tra quelle previste da disposizione di legge e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse del Committente.

Il professionista si impegna a non assumere incarichi in contrasto con l'interesse del committente sino alla conclusione della prestazione.

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 7 – RECESSO

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa con un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso da parte del professionista senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il Committente applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato pari al 10% delle ore contrattuali previste.

Il caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto.

Il committente può comunque recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni:

- se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 2 mesi;
- qualora il professionista effettui per 2 mesi consecutivi meno del 50% delle ore mensili medie di cui all'art. 1 del presente accordo.

Art. 8 – CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

Se il professionista non adempierà agli obiettivi oggetto del contratto, il committente potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile. In caso di

risoluzione del contratto, al professionista spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal committente.

Art. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite dal presente atto, il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di Cremona.

Art. 10 – NORMATIVA FISCALE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese che riguardano il presente contratto saranno a carico esclusivo del professionista.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la finalità del presente avviso: instaurazione rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale per il Servizio Tutela Minori dell'Azienda, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.

Nell'ambito del trattamento, l'Azienda si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali e dati particolari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Sociale Cremonese.

Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore Generale dell'Azienda Sociale Cremonese, dott. Graziano Pirota.

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) dell'Azienda Sociale Cremonese ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, 22/12/2023

Azienda Sociale Cremonese

Il Direttore Generale

Dr. Graziano Pirota



La professionista

Dr.ssa Beatrice Bozzoni

